

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2854

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ZANONE

*Presentata il 5 ottobre 1981*

Modifica all'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576,  
concernente riforma del sistema previdenziale forense

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, « Riforma del sistema previdenziale forense » non prevede, tranne casi particolari, limitazioni all'obbligo, imposto a tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, di iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

In alcuni casi tale mancanza di limitazioni comporta il cumulo di più contribuzioni obbligatorie da parte di chi esercita l'attività forense e paga, quindi, i contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, e nello stesso tempo è iscritto a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò è in palese contrasto sia con le linee di evoluzione della legislazione previdenziale, che tende ad eliminare situazioni di contribuzioni obbligatorie plurime, che con le norme in materia di previdenza riguardanti altre categorie di professionisti liberi le quali prevedono la esclusione dall'obbligo di iscriversi alle ri-

spettive Casse per coloro che svolgono un lavoro dipendente.

Una siffatta differenziazione di trattamento previdenziale tra liberi professionisti non trova nessuna plausibile giustificazione e porterà inevitabilmente ad un contenzioso giudiziario con probabile ricorso davanti alla Corte costituzionale.

D'altra parte la *ratio* che sottende alla esclusione di una doppia contribuzione sembra già presente nella legge n. 576 del 1980 dove al quinto comma dell'articolo 22 è stabilita la non ammissione all'iscrizione alla Cassa per una specifica categoria di avvocati già iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di impiego.

Noi liberali, pertanto, abbiamo predisposto, in conformità a quanto previsto per altre categorie di liberi professionisti la presente proposta di legge che esclude dall'obbligo di iscriversi alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza gli avvocati ed i procuratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Dopo il quinto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è inserito il seguente:

« Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa gli avvocati e i procuratori iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato o comunque di altra attività esercitata ».